

STATUTO

Art. 1 - Costituzione della Fondazione, sede, denominazione.

1. La Fondazione Pisana per la Scienza - ONLUS (di seguito 'Fondazione') è stata costituita in data 16 ottobre 2012, per atto notaio Dott.ssa Barbara Bartolini, e iscritta dal 12.12.2012 al n. 260 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pisa, in ossequio al principio della strumentalità sancito dal D.lgs. 17 maggio 1999 n. 153 all'art. 1, comma 1 lett. H) per iniziativa della Fondazione Pisa, con sede legale in Pisa (in seguito 'Fondatore').
2. Sempre su iniziativa del Fondatore, in data 9 luglio 2019, per atto del notaio Dott.ssa Barbara Bartolini, lo statuto della Fondazione è stato modificato per adeguarlo alle disposizioni inderogabili del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore.
3. La Fondazione conserva la denominazione di Fondazione Pisana per la Scienza - ONLUS fino al termine di cui all'art. 104, c. 2 del Codice del Terzo settore.
4. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, co. 2, del Codice del Terzo settore, la Fondazione assume la denominazione di Fondazione Pisana per la Scienza - ETS e utilizza l'acronimo ETS nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
5. La Fondazione ha sede legale ed operativa in San Giuliano Terme, Via Ferruccio Giovannini, n. 13.

Art. 2 – Finalità e scopi

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere lo sviluppo economico e civile del territorio ove svolge la sua attività istituzionale il soggetto Fondatore.
2. La Fondazione, in particolare, persegue i seguenti specifici scopi:
 - (i) ideare, promuovere e gestire progetti di ricerca scientifica e tecnologica, anche su proposta di terzi e anche in collaborazione con soggetti ed enti pubblici e privati che svolgono ricerca;
 - (ii) allestire e gestire piattaforme tecnologiche funzionali ai propri progetti di ricerca scientifica e utili allo sviluppo della capacità di innovazione e competitività del territorio di cui al comma precedente.

Art. 3 - Attività

1. La Fondazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:
 - a) ricerca scientifica e tecnologica di particolare interesse sociale;
 - b) formazione universitaria e post-universitaria, in collaborazione con Università ed enti di ricerca;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali di profilo scientifico e di interesse sociale.
2. La Fondazione può altresì svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale svolta, entro i limiti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.
3. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.
4. Per perseguire le finalità e svolgere le attività, la Fondazione può, a titolo esemplificativo:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzione di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - b) amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
 - c) raccogliere fondi, contributi e donazioni, sia provenienti in modo istituzionale dal Fondatore per il quale espleta funzione strumentale sia da soggetti diversi, finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di progetti, strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 2 del presente statuto;
 - d) promuovere e sviluppare contatti, scambi e collaborazioni, in Italia e all'estero, con soggetti, enti, società e istituzioni, sia pubblici che privati, che possano collaborare o concorrere, a qualsiasi titolo, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali;

e) compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, ivi comprese quelle di tipo promozionale, di comunicazione e di pubblica sensibilizzazione, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione originariamente conferito dal Fondatore in sede di costituzione della Fondazione come descritto al precedente art.1;
- b) dai beni immobili e mobili a oggi detenuti e da quelli che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- c) da elargizioni e contributi da parte di Enti e privati;
- d) dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione vorrà destinare a incremento del patrimonio.

Art. 5 - Entrate

1. Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione si avvale:

- a) dei contributi erogati dal Fondatore per la realizzazione di specifici progetti dallo stesso soggetto approvati nel quadro di accordi e intese anche a carattere pluriennale;
- b) dei contributi erogati da Enti pubblici e privati in relazione agli accordi convenzionali stipulati con gli stessi;
- c) dei finanziamenti e contributi derivanti dalla partecipazione a Bandi pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il proprio scopo istituzionale;
- d) di fondi raccolti attraverso raccolte fondi, sia occasionali sia in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- e) di avanzi degli esercizi precedenti, in tal modo destinati;
- f) di proventi delle attività di interesse generale o diverse della Fondazione e di ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta, ivi compreso l'eventuale sfruttamento di brevetti e di altri mezzi di protezione delle opere dell'ingegno.

Art. 6 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) l'Organo di Controllo

Art. 7 - Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione svolge le seguenti funzioni:

- a) è il rappresentante legale della Fondazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato nominato il Direttore di cui al successivo art. 10;
- d) assicura l'osservanza dello Statuto e sovrintende alle attività e all'amministrazione della Fondazione stessa.

2. Il Presidente in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente con funzione vicaria.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di amministrazione della Fondazione ed è composto da 3 a 5 membri secondo la determinazione che assumerà il Fondatore in occasione del periodico rinnovo dell'organo.

2. Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato ogni sei (6) anni dal Fondatore che individua e nomina il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri. Il Fondatore definisce altresì i rispettivi compensi annui valevoli

per la durata del mandato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, c.3, lett. a) del Codice del Terzo settore.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di componenti il Consiglio di Amministrazione, il Fondatore nomina il sostituto che dura nella carica per il periodo residuo che sarebbe spettato al sostituto.

3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione che provvede alla sua convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, il bilancio consuntivo;

b) approva il bilancio sociale;

c) delibera gli eventuali regolamenti attuativi dello Statuto e quelli eventualmente necessari a disciplinare l'attività della Fondazione;

d) può istituire la posizione di lavoro del Direttore, procedendo alla relativa nomina e determinandone il compenso;

e) assume il personale dipendente di ogni ordine e grado definendone le competenze, le funzioni e i compensi nonché gestendone i relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dell'art. 16 del Codice del terzo settore; nell'esercizio di tale funzione, attesta l'eventuale sussistenza delle comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire le specifiche competenze per lo svolgimento delle attività di interesse generale di formazione universitaria e post-universitaria e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai fini di superare i limiti di cui all'art. 8, c.3, lett. b) del Codice del Terzo settore;

f) può delegare a uno o più dei propri componenti, e anche a terzi, particolari funzioni o incarichi;

g) assume ogni altra decisione necessaria per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e per il suo funzionamento.

6. Delle adunanze e delle deliberazioni viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbali del Consiglio di amministrazione.

Art. 9 - L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo della Fondazione è nominato dal Fondatore e può essere a carattere monocratico o, in alternativa, a carattere collegiale. In quest'ultimo caso è composto di tre membri di cui uno, su espressa indicazione del Fondatore, con funzioni di Presidente. Il carattere dell'Organo, monocratico o collegiale, è determinato dal Fondatore in occasione del rinnovo dell'Organo stesso alla sua naturale scadenza e rimane tale per tutta la durata del mandato.

2. I componenti dell'Organo di controllo sono scelti fra i soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. Si applica l'art. 2399 c.c.

3. Il Fondatore definisce i compensi per i componenti dell'Organo di Controllo valevoli per la durata del mandato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, c.3, lett. a) del Codice del Terzo settore.

4. L'Organo di Controllo dura in carica sei anni e i termini del suo mandato coincidono con quelli previsti per il Consiglio di Amministrazione.

5. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.

6. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e predisponde la relazione di commento al bilancio consuntivo del singolo esercizio.

8. L'Organo di controllo, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, esercita la funzione di revisione legale dei conti. In tal caso, i componenti dell'organo di controllo sono scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

9. Dell'attività dell'Organo di controllo viene redatto verbale da trascriversi in un apposito libro verbali.

10. L'Organo di controllo può essere affiancato da un Organismo di vigilanza, istituito ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nominato dal Consiglio di Amministrazione fra soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità, professionalità.

Art. 10 – Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e opera alle sue immediate dipendenze.
2. Il Direttore svolge le funzioni di capo della struttura di cui assicura il corretto funzionamento, la corretta gestione delle risorse di ogni tipo disponibili e il rispetto della normativa di settore sotto ogni profilo.
3. Il Direttore provvede a istruire gli atti del Consiglio d'Amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere per quanto di propria competenza.
4. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante.
5. Il Direttore assicura la corretta tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili.
6. Il Direttore deve essere in possesso di adeguati requisiti di competenza ed esperienza professionale anche con riferimento alla componente gestionale ed amministrativa.

Art. 11 - Esercizio sociale e Bilancio.

1. L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività che si concretano nel piano annuale di iniziative assunte della Fondazione.
2. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio di previsione, e il programma di attività annuale, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.
4. Il Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario approva il bilancio consuntivo.
5. Il bilancio è formato nel rispetto dell'art. 13 del Codice del Terzo settore.
6. Il Consiglio di amministrazione documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.
7. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie. Si osserva quanto previsto dall'art. 8 del Codice del terzo settore.
8. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Si osserva quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 12– Bilancio sociale e trasparenza

1. La Fondazione adotta un bilancio sociale nel rispetto delle linee guida previste dall'art. 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale è pubblicato sul sito internet della Fondazione.
2. La Fondazione assicura, nello svolgimento delle proprie attività, elevati livelli di trasparenza anche attraverso il proprio sito internet. Al superamento dei limiti di cui all'art. 14, c. 2 del Codice del Terzo settore, rende pubblici sul sito internet della Fondazione eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di controllo e ai dirigenti.

Art. 13 – Durata della Fondazione

1. La Fondazione ha una durata illimitata.

Art.14 - Modifiche statutarie

1. Eventuali modifiche del presente statuto sono predisposte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e proposte formalmente al Fondatore. Esse assumono efficacia a tutti gli effetti solo dopo che sia intervenuta esplicita e formale approvazione da parte del Fondatore.

Art. 15 - Scioglimento e liquidazione

1. La Fondazione si estingue:
 - a) in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali;
 - b) a seguito del venire meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi a consentire il raggiungimento degli scopi statutari;
 - c) a seguito di disposizioni dell'Autorità Governativa su istanza di qualunque interessato.
2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute in via prioritaria ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del terzo settore.

Art.16 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore e, in via residuale e in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile.

Art.17 - Disposizioni transitorie

1. Il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimane in carica sino alla scadenza del mandato.
2. L'Organo di controllo in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimane in carica sino alla scadenza del mandato e assume immediatamente le funzioni indicate all'art. 9 dello statuto.
3. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, la Fondazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
4. Ai fini di cui al comma 3, in particolare, la Fondazione fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore:
 - a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), n. 11) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
 - b) rispetta quanto previsto dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997;
 - c) continua a utilizzare la denominazione di Fondazione Pisana per la Scienza - ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, la Fondazione assume denominazione di cui all'art. 1 c. 4, del presente statuto;
 - d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.